

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

k) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,50 (uno virgola cinquanta) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Per ciascun servizio elencato, il concorrente dovrà indicare l'anno di esecuzione del servizio, la descrizione del servizio, la natura del progetto, il committente, l'importo e l'atto di approvazione e/o gli estremi del certificato di regolare esecuzione.

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categorie d'opere (DM 17-6-2016)	ID	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere (euro)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (euro)
STRUTTURE	S.04	IX/b	290.000,00	435.000,00
EDILIZIA	E.22	I/e	140.000,00	210.000,00
IMPLANTI	IA.01	III/a	70.000,00	105.000,00
IMPLANTI	IA.02	III/b	60.000,00	90.000,00
IMPLANTI	IA.03	III/c	30.000,00	45.000,00

La comprova del requisito è fornita: dai certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicati i dati dichiarati in sede di gara di cui sopra.

I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera è stata in concreto realizzata (Parere ANAC n. 179 del 21/10/2015).

l) servizi "di punta" di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 (zero virgola ottanta) volte il valore della medesima.

I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati in

carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera è stata in concreto realizzata.

Per ciascun servizio elencato, il concorrente dovrà indicare il servizio professionale svolto, il professionista incaricato il committente, l'oggetto dell'intervento, gli estremi dell'atto di approvazione o verbale di verifica o validazione (nel caso di privati dichiarazione del committente della regolarità della prestazione eseguita), data e durata di esecuzione della prestazione, classe e categoria delle opere oggetto di prestazione professionale, classe e categoria delle opere oggetto di prestazione professionale equivalente o di grado di complessità superiore, importo delle singole classi e categorie delle opere.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categorie d'opere (DM 17-6-2016)	ID	Corrispondenz a l. 143/49	Corrispondenza DM 18/11/1971	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
<i>STRUTTURE</i>	<i>S.04</i>	<i>IX/b</i>	<i>III</i>	<i>290.000,00</i>	<i>232.000,00</i>
<i>EDILIZIA</i>	<i>E.22</i>	<i>I/e</i>	<i>I/b</i>	<i>140.000,00</i>	<i>112.000,00</i>
<i>IMPLANTI</i>	<i>LA.01</i>	<i>III/a</i>	<i>I/b</i>	<i>70.000,00</i>	<i>56.000,00</i>
<i>IMPLANTI</i>	<i>LA.02</i>	<i>III/b</i>	<i>I/b</i>	<i>60.000,00</i>	<i>48.000,00</i>
<i>IMPLANTI</i>	<i>LA.03</i>	<i>III/c</i>	<i>I/b</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.000,00</i>

Per le categorie **S.04** ed **E.22** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie **I.A.01**, **I.A.02** e **I.A.03** ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle rispettive ID.

La comprova del requisito è fornita: dai certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicati i dati dichiarati in sede di gara di cui sopra.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco Nazionale Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D. Lgs. 42/2017, come professionista specializzato in acustica, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. e** relativo all'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A. è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. h)** relativo alla qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente con esperienza almeno quinquennale, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. j)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari a 49,15% per la seguente motivazione: in quanto detta percentuale corrisponde alla categoria S.04 ritenuta maggiormente significativa nell'appalto in oggetto. In ogni caso la

mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. k)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. k** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. l)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. l)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto dal consorzio e dalle singole società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono indicato/i come incaricato/i della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco Nazionale Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D. Lgs. 42/2017, come professionista specializzato in acustica, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A. è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. h)** relativo alla qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, con esperienza almeno quinquennale, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli allegati Modello 2 - dichiarazioni integrative al DGUE, in ordine al possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara", nelle parti di competenza.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per i subappalti, nella misura in cui sono ammessi, si applicano le disposizioni dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e smi, secondo il limite massimo e le condizioni ivi previste (ai sensi dell'art. 1 comma 18, D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019 il limite è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto). Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., pari al 2% dell'importo posto a base di gara, esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, di € 56.747,62 e precisamente di **importo pari ad € 1.134,95** (euro millecentotrentaquattro/95), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., anche diverso da quello che ha rilasciato la

garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (Nuovo Circondario Imolese); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura: **“Cauzione provvisoria per procedura aperta per l'affidamento servizi tecnici scuola Toschi Cerchieri – Comune di Dozza”**.

In tal caso, a Sistema, deve essere inserita copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto deposito debitamente sottoscritta digitalmente;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca di Imola S.p.A., con sede legale in Imola via Emilia n. 196 (coordinate bancarie: IBAN IT65 A 05080 21099 T20990000030) indicando il versante e la causale **“Cauzione provvisoria per procedura aperta per l'affidamento servizi tecnici scuola Toschi Cerchieri – Comune di Dozza”**..

In tal caso, a Sistema, deve essere inserita copia scansionata dell'avvenuto versamento debitamente sottoscritta digitalmente;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere **rilasciata a favore della stazione appaltante Nuovo Circondario Imolese e dell'Ente Committente Comune di Dozza;**
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in formato elettronico in una delle seguenti forme:

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritti con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredati da:

- i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;

2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:

- i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto l'importo a base di gara, comprensivo degli oneri previdenziali, risulta inferiore ad € 150.000,00.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm., l'offerta e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta

tecnica e offerta economica) dovrà essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17,00 del giorno 7 luglio 2020, a pena di esclusione dalla gara**. E' ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporaneamente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Nuovo Circondario Imolese ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il soggetto concorrente esonera il Nuovo Circondario Imolese e Intercenter da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzione di funzionamento del Sistema. L'Agenzia Intercenter ed il Nuovo Circondario Imolese si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportate nelle stesse.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>, nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché su SATER.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta virtuale 1, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Le offerte tardive sono considerate irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e, pertanto, **saranno escluse** dalla procedura di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare all'Autorità responsabile della procedura di gara l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, l'Autorità responsabile della procedura di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale 1 – “Documentazione amministrativa” contiene la documentazione di seguito elencata che dovrà essere inserita a sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla gara è redatta preferibilmente secondo il modello di cui al “Modello 1) Domanda di partecipazione alla gara” allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale, in bollo (€ 16,00) che dovrà essere assolto con versamento mediante F23, allegato al presente disciplinare.

Essa dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto della procedura ed i dati identificativi del concorrente, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa copia conforme della relativa procura) e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda deve essere corredata da:

- a) copia conforme all'originale della procura, con firma digitale.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale e visibile su <http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> e nel Sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (dichiarazione contenuta nel Modello 2 - dichiarazioni integrative al DGUE allegato al presente disciplinare);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (dichiarazione contenuta nel Modello 2 - dichiarazioni integrative al DGUE allegato al presente disciplinare);
- 4) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1 (Modello 2 - dichiarazioni integrative al DGUE allegato al presente disciplinare);
- 5) contratto di avvalimento firmato digitalmente, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria firmato digitalmente.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni ammissibili che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter e del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. (*cf. punto 15.3.1 n. 2 del presente Disciplinare*), già inserita nel Modello 2 - dichiarazioni integrative al DGUE allegato al presente disciplinare di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, già contenute nel Modello 2) in allegato, che dovranno essere sottoscritte digitalmente, con le quali:

1. dichiara l'assenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 1 bis del comma 14 Legge 383/2001 ss.mm., all'art. 41 del D. Lgs 198/2006, all'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, all'art. 42, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e che il soggetto partecipante nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, non sia incorso nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. lgs. 286/1998 sull'immigrazione per gravi comportamenti e atti discriminatori e di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
3. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 5. dichiara, con riferimento al professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
 6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008 e relativi aggiornamenti;
 7. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno ed i relativi aggiornamenti;

8. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco nazionale;
9. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
10. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, estremi della relativa qualifica nonché il possesso dell'esperienza;
11. dichiara il fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneri e architettura di cui al punto 7.2 – lett. j);
12. con riferimento ai servizi di ingegneria ed architettura di cui al punto 7.3 lett. k) elenca i servizi espletati, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, relativi ai lavori di ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo al netto dell'IVA, per ogni categoria e ID pari almeno a 1,50 (uno virgola cinquanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e ID;
13. con riferimento ai “servizi di punta” di ingegneria e architettura di cui al punto 7.3 lett. l) espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, dichiara di aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella di cui al punto medesimo, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 (zero virgola ottanta) volte il valore della medesima. Per maggior dettaglio allega la relativa tabella esplicativa “REQUISITI SERVIZI DI PUNTA” (All. 4).
14. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
15. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di essere disponibile a dare inizio al servizio anche prima della stipula del contratto, subito dopo l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, su semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente, come indicato al punto 4 del disciplinare di gara;
16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente committente Comune di Dozza con delibera di G.C. n. 5 del 23/01/2014 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:
<http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/dozza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/view>.
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

17. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Ente committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

18. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
19. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
20. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come da ultimo modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 conv. Con mod. dalla L. 14/06/2019 n. 55),

21. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come da ultimo modificato dal D.L. 18/04/2019 n. 32 conv. Con mod. dalla L. 14/06/2019 n. 55.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 21;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, nelle parti di competenza.

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria e, in caso di consorzi, dai consorziati per i quali i consorzi partecipano, per le parti di competenza;

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 21, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante allegato (Modello 2 - dichiarazioni integrative al DGUE) oppure, in alternativa, essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

22. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura firmata digitalmente-
23. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., anche il PASSOE relativo all'ausiliaria (**inserire a Sistema copia scannerizzata del PASSOE firmato digitalmente**);
24. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.

25. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (**inserire a sistema copia scannerizzata del PASSOE firmato digitalmente**);

[Nel caso studi associati]

26. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
27. **Modello F23** (allegato al presente disciplinare) attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo dovuta, che dovrà essere scansionato e firmato digitalmente.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 2: OFFERTA TECNICA

La busta virtuale 2 "offerta tecnica" contiene la documentazione di seguito elencata che dovrà essere inserita a sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

L' "Offerta tecnica" contiene, a **pena di esclusione**, i documenti di seguito riportati.

- a) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicata al punto 18.1 lett. A: Descrizione di n. 3 servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, aventi le seguenti caratteristiche:
- Almeno n. 1 servizio relativo ad un edificio pubblico, soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Per ciascun servizio deve essere fornita una relazione descrittiva di numero massimo 4 (quattro) cartelle numerate a piè pagina, dattiloscritte in formato A4, con stampa in una sola facciata, più un massimo di 3 (tre) facciate in formato A3 numerate a piè pagina, contenenti immagini e fotografie. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Ogni relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- descrizione dell'opera oggetto del servizio ed indicazione dell'importo dei lavori (al netto di IVA);
- localizzazione dell'opera;
- committente;
- periodo di esecuzione del servizio;
- indicazione delle classi, categorie e relativi importi (es: strutture, impianti, edilizia, ecc.) nelle quali l'opera si suddivide
- indicazione della tipologia del servizio svolto (es. progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.);
- La precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico.

b) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicate al punto 18.1 lett. B: Relazione costituita da un numero massimo di 6 (sei) cartelle numerate a piè pagina, dattiloscritte in formato A4, con stampa su una sola facciata (non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari) che indichi le modalità con le quali verranno illustrate le proprie proposte sviluppate secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione di cui ai punti B1.1, B2.1, B3.1, B3.2 e B4.1

c) Con riferimento ai “**CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici**” indicate al punto 18.1 lett. C:

- il concorrente allega la documentazione atta a dimostrare la capacità tecnica dei progettisti sugli aspetti di cui al punto C.1

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'Offerta tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i documenti sopra indicati, precisando che per la valutazione la Commissione prenderà in considerazione solo le relazioni limitatamente al n. massimo di pagine per le stesse indicate.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 3 - OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale 3 “offerta economica” contiene la documentazione di seguito elencata che dovrà essere inserita a sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma compilando il “Modello 3) – offerta economica”.

L'“Offerta economica”, a **pena di esclusione**, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Il bollo (€ 16,00) dovrà essere assolto con versamento mediante F23, allegato al presente disciplinare.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	<i>critero</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
1	professionalità, adeguatezza desunta da n 3 servizi	35	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi dell'Ente committente (Comune di Dozza) dal punto di vista tipologico, funzionale anche in riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile;	9
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi dell'Ente committente (Comune di Dozza) dal punto di vista tecnologico degli impianti e delle tecniche	9

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
				strutturali	
			1.3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, rispetto alle categorie E.22 per interventi su Edifici Tutelati	9
			1.4	Completezza dei servizi espletati rispetto alla globalità delle prestazioni effettuate (progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori....)	8
TOTALE PUNTI					35

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	16	1.1	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nell'area in cui si realizzeranno le opere	8
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale		2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all'eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente...) delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.	8
TOTALE PUNTI					16

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)					
	<i>Criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
3	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	24	3.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	8
			3.2	Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere dettagliando le modalità operative	8
4	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa		4.1	Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio nonché delle risorse strumentali messe a disposizione	8
TOTALE PUNTI					24

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"		
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
1	<p>Capacità tecnica dei progettisti: sarà assegnato il punteggio alla proposta redatta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione delle conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well); - una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente. <p>Verifica: le società di progettazione presentano il profilo curriculare dei professionisti di cui è composta e presentano i relativi attestati di certificazione in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola. I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola).</p> <p>La commissione valuterà l'esperienza maturata sulla base curriculare.</p>	5
TOTALE PUNTI		5

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) per "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

ottimo = da 0,81 a 1;

distinto = da 0,61 a 0,80;

buono = da 0,41 a 0,60;

discreto = da 0,21 a 0,40;

sufficiente = da 0,01 a 0,20;

insufficiente=0.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1**. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1 —VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate esclusivamente tramite il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Sater.

La **prima seduta pubblica virtuale** avrà luogo il **giorno 8 luglio 2020 alle ore 9,00**.

Nel caso che questa seduta pubblica non fosse sufficiente per completare l'esame della documentazione amministrativa, la seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite portale Sater almeno 1 (un) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante Sater almeno 1 (un) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta verrà attivata sulla piattaforma SATER la **seduta virtuale**, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste (amministrative ed economiche).

Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario innanzitutto accedere alla schermata di login del sistema, che potrà essere raggiunta dalla homepage del sito web dell'Agenzia (<https://piattafornaintercenter.regione.emilia-romagna.it>).

Detta seduta pubblica, se necessario sarà aggiornata come sopra descritto.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di presentazione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Successivamente alla/e seduta/e pubblica/e virtuale/i di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il Nuovo Circondario Imolese procederà all'adozione dell'atto di ammissione/esclusione dei concorrenti,

di cui sarà data informazione ai concorrenti a mezzo Sistema, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta la modalità di conservazione prevista dal sistema SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

L'Autorità responsabile della procedura di gara e l'ente committente si riservano la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Autorità responsabile della procedura di gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

L'Autorità responsabile della procedura di gara pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

21. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI 2 E 3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura delle buste virtuali concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunica i nominativi al Seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5,

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Responsabile della procedura di gara procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune di Dozza, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, che verranno inoltrate al RUP del Comune di Dozza.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del Comune di Dozza, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP del Comune di Dozza comunica al Responsabile della procedura di gara le motivazioni per l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Il Responsabile della procedura di gara procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile della procedura di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP del Comune di Dozza al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché

all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante..

L'Ente committente si riserva la possibilità di procedere con l'avvio del servizio anche in via d'urgenza, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto; in tal caso il tempo per la consegna del progetto definitivo decorrerà dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e dalla conseguente consegna del servizio.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette all'Ente committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm..

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Ente committente ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico dell'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che ammontano circa ad € 1.200,00, salvo conguaglio.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Nuovo Circondario Imolese, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Nuovo Circondario Imolese, con sede in Via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (Bologna).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al Nuovo Circondario Imolese, Ufficio Servizio Centrale Unica di Committenza, via e-mail cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Nuovo Circondario Imolese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto viene effettuato dal Nuovo Circondario Imolese per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del consenso dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per l'Autorità responsabile della gara e per l'Ente committente di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione).

7. Destinatari dei dati personali

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I dati dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella qualità di interessato, l'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara.

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
(Dott.ssa Passatempi Stefania)
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- Allegato 1 Modello 1) Domanda di partecipazione alla gara
- Allegato 2 Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Allegato 3 Modello 2) Dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato 4 Tabella esplicativa "Requisiti servizi di punta"
- Allegato 5 Modello 3) Offerta economica
- Allegato 6 F23

**DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE: _____**